

Causa C-260/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania)

Data della decisione di rinvio:

31 marzo 2022

Ricorrente:

Seven.One Entertainment Group GmbH

Resistente:

Corint Media GmbH

Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania)

[OMISSIS]

Ordinanza di rinvio

Nella controversia

Seven.One Entertainment Group GmbH, [OMISSIS] Unterföhring

- ricorrente -

[OMISSIS]contro

Corint Media GmbH, [OMISSIS] Berlino

- resistente -

[OMISSIS]

avente ad oggetto l'adempimento contrattuale

la III Sezione civile del Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt)
[OMISSIS]

in data 31 marzo 2022

h a c o s ì d e c i s o :

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se la direttiva 2001/29/CE debba essere interpretata nel senso che gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficiano direttamente e originariamente del diritto all'equo compenso previsto nell'ambito della cosiddetta eccezione per copia privata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva.

2.

Con riguardo al diritto conferito dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE, se gli organismi di diffusione radiotelevisiva possano essere esclusi dal diritto all'equo compenso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, in quanto un siffatto diritto può essere attribuito ai sensi di detta disposizione anche nella loro qualità di produttori cinematografici.

3.

Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione:

Se sia lecita l'esclusione in via generale degli organismi di diffusione radiotelevisiva, pur se questi ultimi, a seconda della loro specifica programmazione, in talune occasioni acquisiscono i diritti dei produttori cinematografici solo in misura molto limitata (in particolare, trasmissioni televisive con un'elevata quota di programmi concessi in licenza da terzi), mentre in altre non ottengono alcuno dei menzionati diritti (in particolare, le emittenti di programmi radiofonici).

Motivazione:

A. Oggetto e fatti del procedimento principale

1. Oggetto della controversia

Le parti nel procedimento principale sono in disaccordo sull'obbligo della resistente di far valere i diritti a remunerazione derivanti dal cosiddetto prelievo sui supporti vergini ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE.

2. Fatti

La resistente è una società di gestione collettiva che esercita i diritti d'autore e i diritti connessi delle emittenti televisive e radiofoniche private e distribuisce i relativi proventi agli organismi di diffusione radiotelevisiva.

La ricorrente è un organismo di diffusione radiotelevisiva che produce il programma televisivo privato «[SAT.1 Gold]», finanziato dalla pubblicità, trasmettendolo nel territorio federale.

Tra le parti è stato stipulato un contratto di gestione.

Esso regola l'esercizio e lo sfruttamento esclusivi, da parte della resistente, dei diritti d'autore e dei diritti connessi della ricorrente sul programma «[SAT.1 Gold]».

La resistente è tenuta a distribuire alla ricorrente i relativi proventi su base proporzionale.

I proventi costituiscono una significativa fonte di rifinanziamento dei programmi prodotti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.

Il contratto di gestione contempla anche l'applicazione del cosiddetto prelievo sui supporti vergini.

Il cosiddetto prelievo sui supporti vergini è un diritto a remunerazione previsto dalla normativa nazionale sul diritto d'autore che mira a indennizzare i titolari di diritti del pregiudizio subito per effetto della cosiddetta eccezione per copia privata.

La ricorrente è colpita in misura significativa dalle copie private, in particolare sotto forma di registrazione del suo programma per mezzo di videoregistratori (online).

La ricorrente chiede alla resistente di applicare il prelievo sui supporti vergini conformemente al contratto e di distribuire i relativi proventi.

La resistente non è attualmente in grado di ottemperare a detta richiesta sulla base della legge tedesca sul diritto d'autore.

La ricorrente è al momento esclusa dal prelievo sui supporti vergini ai sensi della normativa nazionale sul diritto d'autore.

3. Contesto normativo nazionale

a) Descrizione del contesto normativo nazionale

La normativa nazionale sul diritto d'autore prevede una cosiddetta eccezione per copia privata.

Tale disposizione limita il diritto di riproduzione dei titolari dei diritti nel consentire la riproduzione, senza la loro autorizzazione, di un'opera protetta da diritto d'autore per uso privato o altri usi personali.

A sua volta, la normativa nazionale sul diritto d'autore concede ai titolari di diritti interessati dall'eccezione per copia privata un diritto a compenso, mirante a indennizzare detti titolari del pregiudizio subito per effetto della limitazione dei diritti di riproduzione.

In base alla normativa nazionale sul diritto d'autore, gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono titolari di un diritto esclusivo di riproduzione.

L'eccezione per copia privata si applica espressamente a questi ultimi in base a quanto stabilito dal legislatore nazionale.

Tuttavia, la normativa nazionale sul diritto d'autore dispone che gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono del tutto esclusi dal diritto a compenso.

b) Formulazione della normativa

(i) Copie private

La disposizione sull'eccezione per copia privata di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore è prevista dalla parte I, sesta sezione, della medesima legge e recita come segue:

«La realizzazione di singole copie di un'opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale e non siano realizzate sulla base di un esemplare ottenuto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illegale. La persona abilitata a realizzare copie può anche farle realizzare da un terzo nei limiti in cui tale realizzazione sia fatta a titolo gratuito o si tratti di copie realizzate su carta o su un supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi».

(ii) Diritto a compenso

Il cosiddetto prelievo sui supporti vergini, previsto come compensazione dell'eccezione per copia privata, è disciplinato dall'articolo 54, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore che così dispone:

«Se, a motivo della natura di un'opera, ci si può aspettare che essa sia lecitamente riprodotta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53, paragrafi 1 o 2, o degli articoli da 60a a 60f, l'autore dell'opera ha diritto al pagamento di un equo compenso da parte del produttore di dispositivi e di supporti di memorizzazione il cui tipo viene utilizzato, da solo o in combinazione con altri dispositivi, supporti o accessori, per effettuare tali riproduzioni».

(iii) Esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva

La disposizione che prevede l'applicabilità dell'eccezione per copia privata con riguardo alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva, escludendo però nel contempo detti organismi dal cosiddetto prelievo sui supporti vergini, è contenuta nell'articolo 87, paragrafo 4, della legge sul diritto d'autore, ed è così formulata:

«L'articolo 10, paragrafo 1, e le disposizioni della parte I, sesta sezione, ad eccezione dell'articolo 47, paragrafo 2, seconda frase, e dell'articolo 54, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis».

B. Pertinenza

1. Contesto di diritto dell'Unione

a) Direttiva 2001/29/CE

L'esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall'equo compenso in forza dell'articolo 87, paragrafo 4, della legge sul diritto d'autore può essere in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE.

La direttiva 2001/29/CE prevede che una limitazione del diritto di riproduzione prevista da una normativa nazionale quale l'eccezione per copia privata è lecita purché venga accordato un equo compenso ai titolari dei diritti interessati.

(i) Organismi di diffusione radiotelevisiva come beneficiari

L'equo compenso deve essere corrisposto ai titolari del diritto esclusivo di riproduzione colpiti dall'eccezione per copia privata. Ciò discende dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale i titolari di diritti, in quanto detentori del diritto esclusivo di riproduzione, beneficiano direttamente o originariamente del diritto ad un equo compenso ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE (sentenze della Corte del 21 ottobre 2010 – C-467/08, Racc. I 2010, pag. 10098 –

Padawan; del 16 giugno 2011 – C-462/09, Racc. I 2011, pag. 5349; del 9 giugno 2016 – C-470/14, EuZW 2016, pag. 670, punto 21 – *EGEDA*).

In forza dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE, gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono titolari del diritto esclusivo di riproduzione. Anche in base alla normativa nazionale sul diritto d'autore, detti organismi sono titolari del medesimo diritto.

Il loro diritto di riproduzione è limitato dagli articoli 87, paragrafo 4, e 53, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore dall'eccezione per copia privata prevista dalla normativa nazionale.

(ii) La normativa nazionale non è conforme all'obbligo di risultato

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE non prevede una limitazione dell'equo compenso a danno dei singoli titolari di diritti. Al contrario, la suddetta disposizione impone ai legislatori nazionali un obbligo di risultato, secondo il quale la normativa nazionale sul diritto d'autore può prevedere un'eccezione per copia privata purché venga accordato un equo compenso a tutti i titolari di diritti interessati (sentenza della Corte del 9 giugno 2016 – C-470/14, EuZW 2016, pag. 670, punto 21 – *EGEDA*).

Con riguardo alla normativa controversa sussistono dubbi che essa sia conforme all'obbligo di risultato sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE.

(iii) Assenza di giustificazione dell'esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall'equo compenso

Non può ravvisarsi una giustificazione dell'esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall'equo compenso.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la limitazione dell'equo compenso a danno degli organismi di diffusione radiotelevisiva non trova giustificazione nel considerando 35 della direttiva 2001/29/CE.

È pur vero che il considerando 35 fornisce una giustificazione al fatto che gli usi individuali di singoli utenti possano essere esclusi dall'equo compenso (sentenza della Corte del 21 ottobre 2010 – C-467/08, Racc. I 2010, pag. 10098 – *Padawan*).

Tuttavia, il considerando 35 permette solo l'esenzione dall'equo compenso per singoli atti d'uso individuali. Da esso non si evince la possibilità di limitare il diritto a compenso a danno di taluni titolari di diritti o loro gruppi.

Infine, non si ravvisa alcuna giustificazione nel fatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva possono eventualmente avere diritto ad un equo compenso in ragione del loro status di produttori cinematografici.

In base all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, le emittenti televisive possono avere un diritto esclusivo di riproduzione in qualità di produttori cinematografici rispetto ai cosiddetti programmi originali, ossia le trasmissioni televisive autoprodotte.

Tuttavia, non ne consegue che gli organismi di diffusione radiotelevisiva non abbiano diritto ad un equo compenso con riguardo al loro diritto di riproduzione (sentenza della Corte del 9 febbraio 2012 – C-277/10, EuZW 2012, pag. 230, punti 91 e segg. – *Luksan*).

È pertanto dubbio che l'esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall'equo compenso sia giustificata in base al diritto dell'Unione.

b) Principio della parità di trattamento

L'esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall'equo compenso in forza della normativa nazionale sul diritto d'autore solleva perplessità anche alla luce del principio di uguaglianza sancito dal diritto dell'Unione conformemente all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali.

Il principio di uguaglianza sancito dal diritto dell'Unione vieta una disparità di trattamento oggettivamente non giustificata.

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva vengono penalizzati rispetto a – tutti – gli altri titolari di diritti. Essi vengono esclusi dall'equo compenso in base alla normativa nazionale sul diritto d'autore, sebbene il loro diritto di riproduzione subisca una limitazione per effetto dell'eccezione per copia privata.

Tutti gli altri titolari di diritti ricevono un equo compenso per la limitazione dei loro diritti di riproduzione derivante dalla cosiddetta eccezione per copia privata.

In base alla normativa nazionale sul diritto d'autore, essi non incorrono in un'esclusione del genere.

Ciò può violare il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione.

c) Libertà dei media e della radiodiffusione

Alla luce delle medesime considerazioni, l'esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall'equo compenso prevista dalla normativa nazionale sul diritto d'autore può limitare la libertà di radiodiffusione (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali).

2. Necessità di interpretazione del diritto dell'Unione

Finora, il diritto dell'Unione in materia (v. supra punto 1) non è stato interpretato nel senso che esso osti o meno a una normativa nazionale la quale esclude in via generale dall'equo compenso, oltre all'organismo di diffusione radiotelevisiva, un intero gruppo di titolari di diritti.

a) Necessità di interpretazione con riguardo alla prima questione

La Corte si è pronunciata nel senso che i titolari di diritti beneficiano direttamente e originariamente dell'equo compenso di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva.

Tuttavia, tale sentenza non stabilisce se il diritto dell'Unione possa essere interpretato dal legislatore nazionale nel senso che il diritto di riproduzione non pregiudica l'essenza del diritto connesso di un titolare di diritti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29/[CE], con la conseguenza che sarebbe giustificata l'esclusione dall'equo compenso. Ne deriva pertanto la necessità di un'interpretazione del diritto dell'Unione.

b) Necessità di interpretazione con riguardo alla seconda questione

È necessario interpretare il diritto dell'Unione anche con riguardo alla seconda questione [OMISSIS].

La Corte ha stabilito che, nel caso di un'opera rispetto alla quale più titolari di diritti detengano un diritto di riproduzione, ogni titolare di diritti beneficia del diritto ad un equo compenso a seguito della limitazione derivante dall'eccezione per copia privata (sentenza del 9 febbraio 2012 – C-277/10, EuZW 2012, pag. 230, punti 91 e segg. – *Luksan*).

Tuttavia, la sentenza della Corte non chiarisce se un'esclusione in via generale dall'equo compenso degli organismi di diffusione radiotelevisiva possa essere giustificata in base alla possibilità di beneficiare ugualmente del diritto ad un equo compenso in qualità di produttori cinematografici. Sotto tale profilo è dunque necessaria l'interpretazione del diritto dell'Unione.

c) Necessità di interpretazione con riguardo alla terza questione

Infine, è necessario interpretare il diritto dell'Unione anche per quanto riguarda la terza questione.

Infatti, ove venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione, gli organismi di diffusione radiotelevisiva potranno beneficiare dell'equo compenso solo se operano in qualità di produttori cinematografici.

Tuttavia, molti programmi televisivi di organismi privati di diffusione radiotelevisiva consistono essenzialmente in produzioni su commissione, realizzate per conto dell'organismo di diffusione radiotelevisiva da una società di produzione terza, e in produzioni su licenza, che detti organismi acquistano da produttori cinematografici terzi. In base alla normativa nazionale, il diritto del produttore cinematografico spetta, di regola, alle società di produzione in qualità di committenti nel caso di produzioni su commissione e al licenziante nel caso di produzioni su licenza, cosicché gli organismi di diffusione radiotelevisiva, con riguardo alla loro programmazione, non acquisiscono affatto oppure solo in misura molto limitata i diritti del produttore cinematografico. Essi non ricevono pertanto un equo compenso in qualità di produttori cinematografici per la maggior parte della loro programmazione. Nemmeno il prelievo sui supporti vergini del produttore cinematografico può essere trasferito agli organismi di diffusione radiotelevisiva in base alla normativa nazionale.

Nel settore della radiodiffusione, gli organismi di diffusione radiotelevisiva non operano come produttori cinematografici e quindi non beneficiano del prelievo sui supporti vergini.

[OMISSIS]

La Corte non ha ancora stabilito se, in un caso del genere, l'esclusione dall'equo compenso degli organismi di diffusione radiotelevisiva sia giustificata in ragione della loro partecipazione in qualità di produttori cinematografici. Anche a tal riguardo è dunque necessaria l'interpretazione del diritto dell'Unione. [OMISSIS]

3. Pertinenza del rinvio pregiudiziale nel procedimento principale

La legittimazione al rinvio di cui all'articolo 267 TFUE e l'interpretazione richiesta alla Corte sono rilevanti ai fini della decisione e non sono di tipo ipotetico. Esse sono strettamente e intrinsecamente correlate al procedimento principale e alla situazione concreta del giudice del rinvio (v. sentenza della Corte del 27 febbraio 2018, C-64/16, punti 19 e segg.).

Nella misura in cui una normativa nazionale come quella descritta sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva 2001/29/CE, la ricorrente dovrà subire l'esclusione del cosiddetto prelievo sui supporti vergini dall'esecuzione del contratto di gestione. Il ricorso nel procedimento principale dovrebbe quindi essere respinto.

Qualora una normativa nazionale come quella descritta non sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva 2001/29/CE, la ricorrente potrà esigere l'esecuzione del contratto con riguardo al cosiddetto prelievo sui supporti vergini e alla distribuzione degli eventuali proventi.

Il ricorso proposto nel procedimento principale dovrebbe pertanto essere accolto.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO